

Codice A1813C

D.D. 19 ottobre 2023, n. 2618

**R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022
Concessione demaniale per taglio piante in sponda destra e sinistra ed in alveo del Torrente
Malone nei comuni di Rivarossa e Lombardore Richiedente: società Faletto Antonio s.n.c. (P.
IVA 03813820010) Fascicolo n° To.CB134/202.**



ATTO DD 2618/A1813C/2023

DEL 19/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D.L. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 10/R del
16/12/2022 Concessione demaniale per taglio piante in sponda destra e sinistra ed in
alveo del Torrente Malone nei comuni di Rivarossa e Lombardore
Richiedente: società Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010)
Fascicolo n° To.CB134/2021

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 06/12/2021, protocollo in ingresso n° 57889/DA1813B, Fascicolo n° To.CB.134/2021 e la contestuale richiesta di autorizzazione n° 62252/2021/491 in data 06/12/2021, protocollo in ingresso n° 57889/DA1813B, presentata dalla società Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in alveo, sulle sponde e su superfici ex alveo appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone in comune di Rivarossa e Lombardore, ricadenti in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a 19,42 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alle istanze;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Paolo Piatti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457;
- la relazione di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale redatto in data 28/12/2021 dai Funzionari incaricati, Bakovic Dott. For. Flavio e Peterlin Dott. For. Gabriele;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha rilevato che:

- l'intervento interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica del torrente Malone ricadenti al foglio n° 8, 9, 10, 14, 20, 21 e 22 del NCT del comune di Rivarossa, ed al foglio n° 14 del NCT del comune di Lombardore per una superficie complessiva pari a 19,42 ha.
- sul popolamento si prevede un intervento di ceduzione col rilascio dei soggetti migliori e selezione prioritaria tra le specie, al fine di garantire la copertura minima favorendo il rilascio delle specie che possono facilitare, col tempo, l'evoluzione del soprassuolo verso forme più complesse e

strutturate come farnia, pioppi, frassino, ciliegio, pado, ontano.

- la superficie interessata:

- è suddivisa in più corpi distinti posizionati in sinistra e in destra idrografica del torrente Malone come meglio delimitati nell'elaborato cartografico allegato all'istanza
 - Il bosco si trova a quota 230 m s.l.m., con giacitura pianeggiante.
 - il soprassuolo è influenzato marginalmente dalla dinamica fluviale con inondazioni a bassa energia, fatta eccezione per alcune aree marginali al corso d'acqua.
 - il soprassuolo presenta utilizzazioni forestali irregolari, diffuse, avvenute in anni recenti quasi sempre senza rilascio di matricine.
 - Lo strato arboreo presenta robinia, affiancata da sporadiche farnie, pioppo nero, frassino, ciliegio, ontano, pado. Lo strato arbustivo è discontinuo e costituito da sporadici sambuco, nocciolo e rovo;
 - La rinnovazione è assente causa intenso pascolamento ovino.
 - Il soprassuolo è ascrivibile al tipo forestale robinieto sottotipo di greto (RB13X) con alcune aree dove compare la variante con latifoglie mesofile (RB10B) ed altre, dove il suolo è meno ricco in ciottoli, su cui s'insedia il robinieto classico (RB10X).
 - nelle zone meno disturbate dalle piene e con suolo più fertile, il soprassuolo è riconducibile al quercu-carpinetto della bassa pianura, ascrivibile all'habitat delle foreste miste riparie a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* (cod. natura 2000: 91F0), alternati al *Populion nigrae* e al *Salicio albae*, nelle zone con maggior interferenza con le piene ordinarie.
 - non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - presenta suoli alluvionali recenti ascrivibili alla IV classe di capacità d'uso, appartenenti agli entisuoli di pianura ghiaiosi, in cui il fattore limitante risulta la scarsa profondità utile per le radici
 - Il popolamento oggetto di concessione è omogeneo nella composizione specifica e nella struttura, mentre presenta continue variazioni nello stadio di sviluppo, la cui differenziazione attuale è da attribuire fondamentalmente a pregressi disturbi antropici.
 - nel soprassuolo si rinviene la presenza di specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012; nello specifico è stata rilevata la presenza di *Acer negundo* in stato di sofferenza con i fusti foderati da fitte ragnatele.
 - l'intervento si differenzia in funzione delle caratteristiche del soprassuolo. Nelle aree dove è prevalente la robinia si procederà con una ceduzione secondo quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento, con rilascio di una copertura del 25% ove la robinia si accompagna ad altre latifoglie, e del 10% nel robinieto in purezza. Nelle aree dove sono prevalenti le formazioni a salice e soprattutto pioppo nero si prevede un intervento secondo quanto previsto dall'art 27 del Regolamento, volto a favorire i soggetti stabili e di miglior portamento, ed a diversificare i popolamenti dal punto di vista strutturale e cronologico. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione.
 - Nella fascia entro dieci metri dal ciglio di sponda l'intervento avrà carattere manutentivo e si sostanzierà in una ceduzione senza rilascio di matricine e con il rilascio a fine intervento di una copertura non inferiore al 20%.
 - Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 1.262 m³, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 66 % nel robinieto e nelle aree a prevalenza di pioppo nero, e di circa il 55% ove è prevalente il salice;
- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;
- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece

assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco irregolare, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art 37, comma 3 del Regolamento Forestale attualmente vigente.

- sulla base delle 4 aree di saggio contrassegnate si stima un prelievo di 86 mc/ha con un rilascio pari al 24% della provvigione, 19% dell'area basimetrica, 4% sul numero di piante.

- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente; internamente al lotto si prevede l'apertura di brevi tratti di piste d'esbosco limitatamente al superamento delle scarpate presenti.

- la richiedente Ditta Faletto Antonio s.n.c. risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 1040;

Effettuato il sopralluogo in data 15/12/2021, alla presenza dei funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele e Bakovic Dott. For. Flavio, insieme al Tecnico incaricato della progettazione dell'intervento Piatti Dott. For. Paolo, l'utilizzatore Sig. Faletto, durante il quale è stata percorsa la superficie interessata e valutato lo stato dell'alveo e delle sponde;

Dato atto che non sono pervenute ai comuni osservazioni a seguito della pubblicazione dell'avviso "RENDE NOTO" sul BUR ed all'Albo Pretorio dei comuni di Lombardore e Rivarossa.

Sull'albo pretorio del comune di Lombardore l'avviso è stato pubblicato dal 10/01/2022 al 02/02/2022 come da Relata di notifica pervenuta in data 08/02/2022 protocollo n°5290/DA1813B.

Sull'albo pretorio del comune di Rivarossa l'avviso è stato pubblicato dal 11/01/2022 al 26/01/2022 come da Relata di notifica pervenuta in data 11/02/2022 protocollo n°6018/DA1813B.

Considerato che:

- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;

- la stima della massa ritraibile con il taglio è stata effettuata attraverso la realizzazione di aree di saggio collocate in aree significative, con soglia di cavallettamento di 10 cm;

- l'intervento sulla sponda ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004 n. 14/R, è considerato nullo;

- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione tecnica allegata alla istanza, i parametri adottati per il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:

Difficoltà di accesso: BUONA

Legno duro diametro < 15 cm = 3870 q.li prezzo 1,50 €/q Canone € 5.805,47

Legno duro diametro > 15 cm = 7345 q.li prezzo 1,90 €/q Canone € 13.954,75

Legno tenero diametro < 15 cm = 0 q.li prezzo 0,65 €/q Canone € 0

Legno tenero diametro > 15 cm = 340 q.li prezzo 0,85 €/q Canone € 288,95

Totale canone € 20.049,00 (arrotondato all'euro inferiore comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004)

- la società Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) ha provveduto a trasmettere in data 11/01/2023, copia del versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di

istruttoria complessivamente pari a € 20.099,00 effettuato in data 14/04/2022 attraverso la Bolletta CBILL Id univoco versamento (IUV) 22220686494183984;

Accertato che la società Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) ha provveduto in data 14/04/2022 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione e spese di istruttoria complessivamente pari a € 20.099,00 attraverso verifica sul portale dei pagamenti telematici PiemontePAY

Dato atto che:

- l'importo di € 20.049,00 dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;
- l'importo di € 50,00 dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

Preso atto della richiesta pervenuta dall'Avv. Lidia Oddonin Bettas Prot. 00019745 del 10/05/2022 con la quale esorta questo Ente a non autorizzazione e interrompere qualsivoglia opera di pulizia, rimozione legna o taglio di alberi all'interno dei terreni siti nel comune di Rivarossa e ricompresi nel foglio 9 particelle 131, 132, 133, 134, 135 e nel foglio 10 particella 92 e nelle relative accessioni fluviali in forza di atto notarile a rogito del Notaio Carlo Vicario di Torino del 13/05/1979, inerente una compravendita di terreno classificato come bosco misto.

Considerato che codesto Ente con nota Prot. 00027580 del 30/06/2022 ha richiesto alla competente Agenzia del Demanio la verifica del titolo di proprietà delle aree oggetto di concessione.

Considerato che la società Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) con la comunicazione Prot. 6972 del 15/02/2023 ha richiesto il rilascio della concessione in oggetto stralciando l'area in contestazione, richiedendo a rimborso il valore del soprassuolo già pagato con il canone ma non usufruito pari a euro 6.029,70.

La società ha sospeso la richiesta per ulteriori valutazioni nell'attesa di pronunciamenti degli enti preposti circa la legittimità dei diritti avanzati dalla Sig.ra Gaiottino.

Considerato che la società Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) con la comunicazione Prot. 39368 del 18/09/2023, ha confermato la richiesta per il rilascio della concessione in oggetto stralciando l'area in contestazione da parte della Sig.ra Gaiottino richiedendo il rimborso per il soprassuolo a questa afferente. La società presenterà apposita istanza di rimborso per il soprassuolo presente sulla superficie stralciata dalla concessione.

Con comunicazione protocollo n. 44169 del 17/10/2023 il dott. Paolo Piatti ha formalizzato il valore del soprassuolo che viene stralciato dall'istanza, riferito ad una superficie pari a ha 3,4, che verrà richiesto a rimborso con apposita istanza.

RITENUTO pertanto di

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 16 dicembre 2022, n. 10/R alla Ditta Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone nei comuni di Rivarossa e Lombardore, in Fascia A e Fascia B del PAI, meglio individuate e perimetrare negli elaborati allegati alla domanda, al netto della superficie stralciata con il documento protocollo 39368 del 18/09/2023 e protocollo 44169 del 17/10/2023, ossia una superficie di intervento pari a ha 16,02, Fascicolo n° To.CB/134/2021;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- il D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R, recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea";
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di

informazione e sensibilizzazione";

- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione.";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 ";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000;
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di assentire alla Ditta Faletto Antonio s.n.c. (P. IVA 03813820010) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Malone nei comuni di Rivarossa e Lombardore, in Fascia A e Fascia B del PAI, per effettuare il taglio piante (istanza n° 62252/2021/491), come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB/134/2021, al netto della superficie stralciata con il documento protocollo 39368 del 18/09/2023 e protocollo 44169 del 17/10/2023, ossia una superficie di intervento pari a ha 16,02, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c) non sono ammesse opere di scavo o riporto;
- d) le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- f) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato

radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

g) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

h) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

i) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

l) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

2) data la richiesta pervenuta dall'Avv. Lidia Oddonin Bettas Prot. 00019745 del 10/05/2022 che in forza di atto notarile a rogito del Notaio Carlo Vicario di Torino del 13/05/1979, vanta la proprietà di un'area classificata al catasto come demaniale. In attesa del pronunciamento dell'Agenzia del Demanio tale area in comune di Rivarossa, ricompresa nel foglio 9 particelle 131, 132, 133, 134, 135 e nel foglio 10 particella 92 e nelle relative accessioni fluviali, viene stralciata dalla presente concessione.

3) l'importo di € 20.049,00 dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

4) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

5) l'autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ha una validità di mesi 12 (dodici) dalla data del provvedimento. Nel caso in cui l'intervento non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata ai soli fini idraulici. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

6) la concessione breve Fascicolo TO.CB.134/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data del provvedimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

7) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

8) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e

risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

9) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

c) dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato prevista al comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Forestale;

10) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

11) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento 16 dicembre 2022, n. 10/R

12) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

13) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio